



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.87 del 28/09/2011)



TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Capo unico – Disposizioni generali

Art.1 -Regolamento - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del consiglio comunale come previsto dal D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni e dallo statuto comunale.

Art.2 -Interpretazione del regolamento

1. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, sulla base dei principi generali desumibili dalla normativa di cui sopra, udito il parere del segretario, salvo appello seduta stante al consiglio che decide, senza ulteriore discussione, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, qualora il provvedimento sia contestato da taluno dei consiglieri.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno sono presentate per iscritto al presidente, il quale, nel più breve tempo possibile, le sottopone alla conferenza dei capigruppo previa istruttoria e parere del segretario comunale. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri comunali rappresentati dai capigruppo, la soluzione è rimessa, nella prima seduta utile, al consiglio comunale che decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Art.3 -Diffusione

1. Copia del regolamento deve trovarsi nella sala consiliare, durante la seduta, a disposizione dei consiglieri comunali e del pubblico. Inoltre una copia del regolamento dev'essere inviata dal presidente ai consiglieri comunali neo-eletti, con la convocazione della prima seduta del consiglio comunale.

TITOLO II – CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I – Norme generali

Art.4 -Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri comunali attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II – Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art.5 -Entrata in carica -Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta successiva all'elezione, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del titolo III capo II del D.Lgs.267/2000 e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro per i quali sussista alcuna delle cause ivi previste.
3. In caso di cessazione dalla carica di consigliere, il consiglio comunale procede alla conseguente surrogazione, che deve avvenire entro e non oltre dieci giorni, nella sua prima seduta, con colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli articoli del titolo III capo II del D.Lgs.267/2000.

Art.6 -Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono disciplinate dall'art. 38, comma 8 del



D.Lgs.n.267/2000.

Art.7 – Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dal titolo III, capo II, del D.Lgs. n. 267/2000, i consiglieri comunali decadono o sono rimossi nel rispetto delle procedure in essi previste.

Art.8 -Sospensione e decadenza di diritto

1. I consiglieri comunali sono sospesi dalle funzioni o decadono dalla carica di diritto nei casi previsti dall'art.59 del D.Lgs.n.267/2000.
2. Il presidente del consiglio, ricevuta copia del provvedimento di sospensione, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune (art.45, comma 2, del D.Lgs.267/2000).
3. Il consiglio comunale, in tal caso, nella medesima seduta, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione (art.45, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000).
4. Qualora poi sopravvenga la decadenza del medesimo consigliere comunale si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona (art. 45, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000).

Capo III – Diritti

Art.9 -Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto all'approvazione del consiglio comunale ed esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere comunale proponente, è inviata al sindaco, il quale la trasmette al responsabile del servizio interessato per l'istruttoria ed i conseguenti adempimenti. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, qualora l'oggetto esiga il parere consultivo di qualche commissione consiliare, viene dal sindaco trasmessa alla commissione comunale competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Qualora la proposta risulti estranea alle competenze del consiglio comunale, non legittima o priva della copertura finanziaria, il sindaco comunica al consigliere comunale proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del successivo consiglio comunale e comunque non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria indicando, con l'oggetto, il consigliere comunale proponente.
3. Sugli emendamenti, come individuati nell'art. 50 del presente regolamento, proposti nel corso della seduta, il segretario comunale, su richiesta del presidente del consiglio comunale, esprime il proprio parere nell'ambito delle sue competenze. Qualora sia necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi per la valutazione, la trattazione della delibera è sospesa per il tempo necessario ad ottenere detti elementi valutativi. Nel caso, invece, in cui tali elementi non siano acquisibili nel corso della seduta, la deliberazione viene rinviata alla seduta successiva.
4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione che riguardi le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Esercitano tale diritto sotto forma di proposta di deliberazione, emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio, ordini del giorno, mozioni, risoluzioni e interrogazioni e interpellanze. Le modalità di presentazione e discussione sono disciplinate al capo IX del titolo III del presente regolamento.



Art.10 –Richiesta di convocazione del consiglio comunale

1. Un quinto dei consiglieri comunali può chiedere, con l'indicazione degli argomenti da esaminare, la convocazione del consiglio comunale. In tal caso il sindaco è tenuto a convocare il consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene al comune la richiesta dei consiglieri comunali, indirizzata al sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo.

Art.11 -Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende, dalle istituzioni e dagli enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali per l'esercizio del loro mandato hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
3. Il comune favorisce l'esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi attraverso strumenti telematici ed informatici con modalità che non consentano di modificare e/o alterare i documenti.
4. L'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuato dai consiglieri comunali richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale o ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni od altri organismi.
5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.12 -Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del loro mandato, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati e degli atti preparatori negli stessi richiamati, nonché di ottenere copia e di avere dagli uffici del comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è indirizzata al segretario comunale e/o ai responsabili di settore o servizio competenti.
3. Il segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere comunale interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
4. Le copie vengono gratuitamente rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio connesso alla carica di consigliere comunale.
5. Il comune favorisce l'esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi attraverso strumenti telematici ed informatici con modalità che non consentano di modificare e/o alterare i documenti.

Art.13 -Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti.
2. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione al consiglio ed alle commissioni consiliari permanenti nella misura stabilita dalla normativa vigente.
3. Il gettone di presenza spetta anche al consigliere comunale che intervenga ai lavori di una commissione consiliare in sostituzione del componente impossibilitato a partecipare.
4. I consiglieri comunali, formalmente autorizzati dal presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal comune, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.



Art.14 -Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art.15 -Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del consiglio comunale.
2. Nel caso di assenza la giustificazione deve avvenire mediante comunicazione, inviata al presidente del consiglio, il quale ne dà notizia al consiglio comunale. La giustificazione può essere anche anticipata mediante comunicazione al consiglio comunale dal capogruppo al quale appartiene il consigliere assente ma comunque dovrà pervenire per iscritto al presidente entro o durante la successiva seduta.
3. Il consigliere comunale che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

Art.16 -Astensione obbligatoria

1. I casi di astensione obbligatoria sono espressamente disciplinati dall'art.78 del D.Lgs.267/2000.
2. I consiglieri comunali obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art.17 -Responsabilità personale

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio comunale.
2. E' esente da responsabilità il consigliere comunale assente dalla seduta o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere comunale che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Ai consiglieri comunali si applicano le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'articolo 93 del D.Lgs.267/2000.

Capo IV -Nomine e designazioni

Art.18 -Nomine e designazioni dei consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi dev'essere sempre nominato o designato dal consiglio comunale.
2. Per le nomine o le designazioni, qualora la legge e lo statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazioni dei capigruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo le nomine o le designazioni avvengono con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge.

Art.19 -Funzioni rappresentative

1. I consiglieri comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al sindaco ed alla giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal consiglio comunale e, nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei capigruppo.



Capo V –Presidente

Art.20 -Presidenza delle sedute

1. Il sindaco è, per statuto, il presidente del consiglio comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del sindaco, la presidenza è assunta dal vice sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito dal consigliere più anziano di età.

Art.21 -Compiti e poteri del presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio comunale e dei singoli consiglieri comunali ed ha la facoltà di sospendere e di sciogliere le sedute. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini. Qualora la causa di grave disordine sia un consigliere comunale, il presidente può ordinare l'allontanamento momentaneo, dopo averlo più volte richiamato all'ordine.

Capo VI-Gruppi consiliari

Art.22 –Costituzione

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Qualora una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Nella prima seduta del consiglio comunale, i gruppi consiliari, costituiti in conformità ai precedenti commi, comunicano al presidente del consiglio il nominativo del proprio capogruppo. In mancanza di tale comunicazione, o di comunicazioni contrastanti, viene considerato capogruppo il consigliere "anziano" del gruppo, ovvero colui il quale, nelle elezioni, ha ottenuto la maggior cifra individuale ed a parità di cifra individuale il più anziano di età. Nel caso poi di successive variazioni, le comunicazioni dovranno sempre esser presentate per iscritto, tramite il protocollo del comune, al presidente del consiglio al quale spetterà rendere edotto il consiglio nella prima seduta utile.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo autonomo se sono almeno in due e se eleggono al loro interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo autonomo dev'essere data comunicazione per iscritto al presidente del consiglio.
6. Ai gruppi consiliari è assicurato idoneo locale, qualora disponibile, compatibilmente con l'organizzazione dei servizi comunali.
7. L'utilizzo del locale potrà avvenire collettivamente o secondo dei turni, stabiliti di concerto tra i capigruppo.

Art.23 -Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo, costituita ai sensi dell'art. 8 dello statuto, esercita le funzioni attribuite dallo statuto e dal presente regolamento.
2. La conferenza è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale o da chi ne fa le veci. La conferenza è validamente riunita quando sono presenti i capigruppo in rappresentanza di almeno la



metà dei consiglieri in carica.

3. La conferenza è organismo consultivo del presidente del consiglio, concorrendo, su sua richiesta o per propria iniziativa, a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del consiglio.
4. Il presidente può sottoporre, al parere della conferenza, prima di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
5. Per le decisioni ed i pareri ciascun capogruppo esercita il diritto di voto proporzionalmente al numero dei consiglieri appartenenti al suo gruppo.
6. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del loro gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire.
7. Deve essere sempre convocata prima di ogni seduta consiliare.

Capo VII -consiglieri comunali scrutatori

Art. 24 -Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il presidente designa due consiglieri comunali, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente in sala, è sempre rappresentata. La designazione viene fatta dal presidente e viene posta in votazione solamente quando lo richieda uno o più consiglieri comunali.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal presidente. In caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti e quello dei votanti e degli astenuti, il presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Gli scrutatori assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle sedute deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

TITOLO III -FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I -Durata in carica del consiglio comunale e sede delle sedute

Art.25 -Durata in carica del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri comunali eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 26 -Sede delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale si tengono di regola presso l'apposita sala.
2. Nella sala consiliare, uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del consiglio comunale.
3. Il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può stabilire che la seduta del consiglio comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio comunale sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene la seduta del consiglio comunale dev'essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Nel giorno in cui si tiene la seduta, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera nazionale, così come all'esterno della sede municipale.

Capo II -Convocazione



Art.27 -Competenza

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio.
2. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del consiglio comunale è resa obbligatoria da norme di legge o dallo statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo, provvede, previa diffida, il prefetto.

Art.28 -Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio è disposta a mezzo di avviso con le modalità di cui ai successivi artt.30 e 31.
2. L'avviso scritto, comprendente la data di emissione, contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso del giorno della riunione, nell'avviso sono indicati gli orari di interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se la seduta ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il consiglio comunale è normalmente convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
5. Il consiglio comunale può essere convocato dal presidente in seduta straordinaria, su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali in carica o del prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida. Nel primo caso, qualora le questioni da inserire all'ordine del giorno riguardino materie espressamente contemplate tra le competenze dalla legge attribuite al consiglio comunale, la seduta deve essere tenuta entro 10 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
6. Il consiglio comunale è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta.
7. Nell'avviso dev'essere anche precisato se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione e devono essere indicati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art.29 –Avviso di convocazione –Consegna –Modalità

1. L'avviso di convocazione del consiglio comunale con l'ordine del giorno dei lavori è firmato dal presidente.
2. L'avviso di convocazione è consegnato al domicilio dei consiglieri dal messo comunale, nel rispetto delle modalità previste dal codice di procedura civile, che deposita presso l'ufficio di segreteria le dichiarazioni di avvenuta consegna anche sotto forma di elenco.
3. L'avviso, previa autorizzazione scritta dell'interessato consegnata all'ufficio di segreteria del comune, può essere trasmesso anche attraverso posta elettronica (o altro mezzo informatico o telematico che consenta tracciatura di inoltro e ricezione) alla casella di posta elettronica (o altro indirizzo) indicata per iscritto dal consigliere.
4. I consiglieri che non risiedono nel comune, devono indicare per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione, un domiciliatario residente nel comune a cui devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.
5. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso va spedito al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo del servizio postale, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. In tal caso la data del timbro postale di partenza fa fede in riferimento ai termini di consegna di cui al successivo articolo.

Art.30 -Avviso di convocazione -Consegna -Termini

1. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie dev'essere consegnato ai consiglieri comunali almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta.
2. Per le sedute straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi prima di quello



stabilito per la seduta.

3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la seduta.
5. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello stabilito per la seduta.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie o straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al precedente comma 4 e degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al precedente comma 6 possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri comunali assenti al momento in cui questo è stato deciso.
8. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra seduta non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal consiglio comunale al momento della sospensione, il sindaco dovrà notificare l'avviso del rinvio ai soli consiglieri comunali assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il presidente dà espresso avviso di ciò ai consiglieri comunali presenti e la sua dichiarazione, con i nomi dei consiglieri comunali che erano presenti, verrà registrata a verbale. Ai consiglieri comunali assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno ventiquattro ore d'anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
9. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere comunale interessato partecipa alla seduta del consiglio comunale alla quale era stato invitato.

Art.31 -Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al presidente stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo d'iscrivere le proposte di cui al successivo comma 4.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, alla giunta comunale ed ai consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazione presentate dai consiglieri comunali si osserva quanto previsto dal precedente articolo 9; mentre per le interrogazioni e le mozioni si osserva quanto previsto dal capo IX del titolo III del presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri comunali d'individuare con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo articolo 39. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
8. Il presidente del consiglio può decidere di non iscrivere all'ordine del giorno del consiglio comunale la proposta formulata dai consiglieri comunali qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al consigliere comunale proponente, entro trenta giorni da quello in cui pervenne la proposta. Il consigliere comunale interessato ha diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, in sede di comunicazioni, di chiedere al consiglio comunale che si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva seduta, osservati i termini di legge. Ove intenda avvalersi di tale diritto, egli deve farne richiesta scritta al presidente, almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seduta, ed il



presidente deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.

9. Il consiglio comunale decide a maggioranza e, qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo maturate.
10. Il presidente è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del consiglio comunale, in occasione della prima seduta successiva alla proposta, che deve avvenire comunque entro dieci giorni, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei consiglieri comunali in carica.

Art.32 -Ordine del giorno -Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo pretorio del comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della seduta. Tale elenco va affisso in altri luoghi pubblici fissati dalla giunta comunale con propria deliberazione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo pretorio almeno ventiquattro ore prima della seduta.
3. Il presidente del consiglio dispone la pubblicazione in tutto il territorio comunale e sul sito internet del comune di manifesti per render noto il giorno e l'ora di convocazione del consiglio comunale e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Capo III -Ordinamento delle sedute

Art.33 -Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno della seduta e nei quattro giorni liberi precedenti. Gli atti relativi alle sedute convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattro ore prima della seduta.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta all'approvazione del consiglio comunale se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, comunque entro il tempo sufficientemente necessario affinché gli organi burocratici del comune possano esprimere i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs.267/2000, o se non è stata corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri comunali hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della seduta e ciascun consigliere comunale può consultarli.
4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere messi a disposizione almeno dieci giorni prima della seduta nella quale dovrà essere iniziato l'esame e di ciò dev'essere data comunicazione ai capigruppo consiliari. Quando sia possibile disporre l'invio di copia della documentazione a tutti i consiglieri comunali, il deposito avviene nei termini ordinari previsti dal precedente comma 1.

Art.34 -Prima seduta del consiglio comunale

1. La prima adunanza del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art.35 -Sedute di prima convocazione

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati al comune (quorum strutturale).
2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Qualora i consiglieri comunali non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.



4. Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il prescritto quorum strutturale, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
5. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in sala del numero dei consiglieri comunali richiesto per la legalità della seduta. I consiglieri comunali che entrano o che si assentano dalla sala dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal precedente comma 1, prima della votazione avverte il presidente, il quale può richiamare in sala i consiglieri comunali momentaneamente assentatisi.
6. La verifica del numero dei presenti può essere richiesta da qualsiasi consigliere comunale anche durante la discussione di un argomento. Nel caso risulti che il numero dei consiglieri comunali sia inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea della seduta dopo la quale viene effettuata una nuova verifica dei presenti. Ove dalla stessa risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri comunali presenti al momento della chiusura della seduta.
7. I consiglieri comunali che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

Art.36 -Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra seduta andata deserta per mancanza del numero legale. La seduta è valida purché intervengano almeno sette consiglieri comunali.
2. La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri comunali, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.
3. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno sette membri del consiglio comunale.
4. Nelle sedute di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati al comune, i seguenti argomenti:
 - a) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - b) lo statuto delle aziende speciali;
 - c) la partecipazione a società di capitali;
 - d) l'assunzione diretta di pubblici servizi;
 - e) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - f) i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale e programmatica;
 - g) i programmi di opere pubbliche;
 - h) il conto consuntivo;
 - i) i regolamenti;
 - l) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - m) l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal collegio dei revisori dei conti.
5. In seconda convocazione inoltre non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata od un particolare quorum strutturale.
6. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al precedente articolo 30, comma 5.
7. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il sindaco è tenuto ad invitare alla stessa i soli consiglieri comunali non intervenuti alla seduta di prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.



8. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
9. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente comma 4, il consiglio comunale provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso in cui sia stato raggiunto il prescritto quorum strutturale. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra seduta di prima convocazione.
10. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta è di prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti dev'essere resa nota a tutti i consiglieri comunali con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo 30.
11. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal consiglio comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale, la nuova seduta mantiene il carattere di prima convocazione.

Art.37 -Partecipazione dell'assessore non consigliere comunale

1. L'assessore non consigliere di cui all'articolo 15 dello statuto, partecipa alle sedute del consiglio comunale con funzioni di relatore e con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua presenza alle sedute del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale.

Capo IV -Pubblicità delle sedute

Art.38 -Sedute pubbliche

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto previsto dal successivo articolo 39.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute di cui al precedente comma.

Art.39 -Sedute segrete

1. Le sedute del consiglio comunale hanno luogo in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità e correttezza o vengano esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e sui comportamenti di persone, o quando la discussione, pur non riguardando persone, si riferisca a determinati motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa per il comune e per terzi la sua continuazione in seduta pubblica, il presidente invita i consiglieri comunali a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio comunale, su proposta motivata di almeno tre consiglieri comunali può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio comunale, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dalla sala.
4. Durante le sedute segrete restano in sala, oltre ai componenti del consiglio comunale, gli eventuali assessori esterni e il segretario comunale, che sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. Durante le sedute segrete non dev'essere attivata, né autorizzata alcuna registrazione ed il verbale è redatto con le modalità previste al successivo articolo 74, comma 7.

Art.40 -Sedute aperte

1. Quando si verificano particolari condizioni di ordine sociale e politico o quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il sindaco, sentite sia la giunta comunale che la conferenza dei capigruppo, può convocare la "seduta aperta" del consiglio comunale, nella sua sede



- abituale od anche nei particolari luoghi previsti dal precedente articolo 26, comma 3.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
 3. In tali particolari sedute il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrino al consiglio comunale gli ordinamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
 4. Qualora tali particolari riunioni del consiglio comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una commissione per rappresentare ad altre autorità ed enti gli intendimenti del consiglio comunale sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i consiglieri comunali, con esclusione degli altri presenti.
 5. Durante le "sedute aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

Capo V -Disciplina delle sedute

Art.41 -Comportamento dei consiglieri comunali

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere comunale turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere comunale nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere comunale non si attiene all'ordine, il presidente può ordinare l'allontanamento momentaneo.

Art.42 -Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nella sala consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I consiglieri comunali partecipano alle sedute accomodandosi nei posti loro assegnati e parlando rivolti al presidente ed ai consiglieri comunali.
3. I consiglieri comunali che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito sull'argomento all'esame od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri comunali. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere comunale iscritto a parlare.
5. Solo al presidente è permesso d'interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere comunale e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva.

Art.43 -Comportamento del pubblico



1. Il pubblico che assiste alle sedute del consiglio comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso e dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri comunali o dalle decisioni adottate dal consiglio comunale.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio comunale o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della polizia locale. A tal fine il presidente può comandare in servizio qualcuno di loro, ed alle sue dirette dipendenze, per le sedute del consiglio comunale.
4. La forza pubblica può intervenire nella sala solo su richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal precedente comma 1, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.
6. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il presidente può disporre lo sgombero della sala da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal consiglio comunale ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
7. Quando nella sala delle sedute si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli dichiara sospesa la seduta. Se alla ripresa della seduta i disordini proseguono, il presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente sospesa. Il consiglio comunale sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
8. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del consiglio comunale, accedere durante le sedute alla parte della sala riservata ai consiglieri comunali.
9. Senza autorizzazione del presidente nessun appartenente al pubblico può effettuare registrazioni e riprese televisive. Qualora qualcuno venisse trovato inadempiente il sindaco lo espelle dalla sala per l'intera seduta.
10. Per favorire la conoscenza sui temi in discussione le adunanze pubbliche o aperte del consiglio comunale possono essere diffuse tramite il sito web previa autorizzazione del presidente. Il presidente può autorizzare altresì le emittenti radiotelevisive che lo richiedano a riprendere e trasmettere le adunanze pubbliche o aperte, secondo modalità concordate con i capigruppo.
11. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il presidente, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala consiliare.

Art.44 -Ammissioni di funzionari e consulenti in sala

1. Il presidente, per le esigenze della giunta comunale o su richiesta di uno o più consiglieri comunali, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario o altri dipendenti comunali per supporto tecnico.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le illustrazioni e dopo aver risposto ad eventuali quesiti loro rivolti dal presidente o dai consiglieri comunali, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se richiesti.

Art.45 -Audizione dei rappresentanti del comune in enti, aziende speciali ecc...

1. Al fine di acquisire tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato, almeno una volta l'anno, il consiglio comunale provvede all'audizione, di norma in un'unica seduta, dei componenti di parte pubblica nominati nei consigli d'amministrazione di società a capitale misto pubblico-privato, partecipate dal comune, negli organi degli enti, delle aziende, delle società e delle istituzioni.
2. Salvo diversa esigenza, l'audizione avviene congiuntamente per tutti i rappresentanti dei vari enti.



3. Un quinto dei consiglieri potrà altresì richiedere ulteriori audizioni in corso di esercizio sociale, finalizzate ad acquisire notizie sull'andamento societario.
4. L'organizzazione dell'audizione è demandata al presidente del consiglio sentita la conferenza dei capigruppo.

Art.46 – Convocazione congiunta con il consiglio comunale dei ragazzi e dei giovani.

1. Il presidente, ricordando i principi sanciti dall'art.4 del vigente statuto, convoca, d'intesa con il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi, ove previsto, almeno una volta l'anno, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, in seduta congiunta il consiglio comunale e il consiglio comunale dei ragazzi e dei giovani.
2. Le modalità di svolgimento dei lavori delle sedute congiunte vengono preventivamente concordate in conferenza dei capigruppo
3. Copia della convocazione del consiglio comunale sarà trasmessa ai dirigenti scolastici, per essere esposta e pubblicizzata all'interno dell'istituto.

Capo VI-Ordine dei lavori

Art.47 –Comunicazioni e domande di attualità.

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il presidente effettua eventuali comunicazioni sull'attività del comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. In tale momento possono essere celebrati eventi, possono essere commemorate persone o possono aver luogo manifestazioni di sentimenti del consiglio comunale di interesse locale e generale.
2. Le comunicazioni devono essere contenute da parte del presidente in cinque minuti per ogni argomento trattato.
3. Dopo il sindaco, un consigliere per ciascun gruppo, può effettuare comunicazioni sugli argomenti indicati al comma 1 in un tempo complessivo di cinque minuti.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a tre minuti.
5. Alle comunicazioni, alle commemorazioni, nonché all'approvazione di conseguenti ordini del giorno, non può essere dedicata di norma più di mezz'ora per ogni seduta.
6. Esaurita la trattazione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti, vengono introdotte dal presidente eventuali "domande di attualità", formulate da consiglieri su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale e la comunità.
7. Le domande di attualità debbono essere comunque sempre formulate per iscritto e consegnate al sindaco almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta.
8. La trattazione delle "domande di attualità" segue le stesse regole previste per le interrogazioni, citate al successivo art. 67.
9. Il sindaco o l'assessore, su invito del primo, ove dispongano degli elementi necessari provvedono a dare risposta all'interrogante, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione. Nel caso non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, la domanda di attualità può essere trasformata dal consigliere in interrogazione con risposta scritta che gli sarà inviata entro trenta giorni dalla seduta, o in interrogazione da iscrivere alla successiva seduta del consiglio comunale.
10. Trascorsa mezz'ora complessivamente dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle domande di attualità, il presidente fa concludere la discussione.
11. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal sindaco o dall'assessore competente entro trenta giorni dalla richiesta e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio.

Art.48 – Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle domande di attualità, procede all'esame secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per



- decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni decide il consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.
2. Il consiglio non può discutere o deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
 3. Le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del consiglio comunale di cui è competente e, sempre che esse non necessitino di istruttoria e/o parere dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, sono ammesse alla discussione, senza la preventiva iscrizione all'ordine del giorno, con votazione favorevole della maggioranza dei membri dei consiglieri comunali presenti. Esse sono presentate in sede di comunicazioni e sono discusse entro i termini di tempo previsti dal precedente articolo 47, comma 5. Se non rientrano entro tali termini, la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.
 4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale, fermi restando i limiti di cui al comma precedente.
 5. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali hanno avuto notizia a seduta iniziata.

Art.49 – Discussione -Norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazioni o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno è lo stesso sindaco od un assessore da lui incaricato o ancora gli stessi consiglieri proponenti.
2. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione.
3. L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti si inizia sempre con la discussione delle singole parti delle proposte.
4. Dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
5. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque minuti solo per rispondere all'intervento di replica del sindaco o del relatore.
6. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono di venti minuti per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai piani urbanistici e loro varianti e per i regolamenti comunali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso al consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sulla questione. In particolare possono anche essere preventivamente previsti dalla conferenza dei capigruppo interventi di natura puramente tecnica data la particolare natura di singoli argomenti, il cui numero potrà esser di volta in volta stabilito prima della discussione dell'argomento stesso.
7. Ciascun consigliere ha poi diritto d'intervenire con precedenza per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti in non più di cinque minuti.
8. Trascorsi i termini di intervento, fissati nel presente articolo, il presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
9. Avvenuta la chiusura del dibattito, il sindaco o l'assessore competente in materia intervengono per precisare e per dichiarare la posizione della giunta comunale in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione, per non più di cinque minuti.

Art.50 –Emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Gli emendamenti devono essere presentati di norma per iscritto al presidente, prima che inizi l'illustrazione dell'argomento. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venir presentate



oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al segretario. Ciascun consigliere comunale può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino alla chiusura della discussione. Da quel momento non sono più consentiti interventi. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere comunale.

3. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art.51 -Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra seduta.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri comunali, un consigliere comunale per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti. Il consiglio comunale decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive viene aperta, con le modalità di cui al precedente comma 3, un'unica discussione.

Art.52 -Richiami all'ordine del giorno

1. Il Presidente richiama all'ordine del giorno chi, nell'intervento, non si attiene all'argomento in discussione.

Art.53 -Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale", l'essere censurato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere comunale che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il presidente decide se il fatto sussiste o meno.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere od i consiglieri comunali che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.
4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, singolarmente, per più di cinque minuti.

Art.54 -Chiusura della discussione -dichiarazioni di voto.

1. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal proprio gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
3. Sulle dichiarazioni di voto non può, di norma, più intervenire o controreplicare il sindaco né altro componente della giunta.
4. I consiglieri, prima che si effettui la votazione possono dichiarare la loro astensione dal voto, e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.



Art.55 -Termine della seduta

1. L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita periodicamente dal consiglio comunale, su proposta presentata dal presidente, udita la conferenza dei capigruppo.
2. Il consiglio comunale può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la seduta.
4. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'argomento in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale, il presidente dichiara conclusa la seduta e precisa se la stessa proseguirà nel giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il consiglio comunale verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti rimasti.
5. Quando all'ora prevista per la chiusura della seduta non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione in altro giorno successivo, il presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
6. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il consiglio comunale dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito, salvo quanto indicato al precedente articolo 30.

Capo VII –Votazioni

Art.56 -Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Si può procedere a votazioni di ballottaggio solo nei casi previsti dalla legge.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri comunali non sono presenti nel numero necessario per render legale la seduta.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso: -emendamenti soppressivi - emendamenti modificativi -emendamenti aggiuntivi;
 - c. per i provvedimenti composti di varie parti, quando almeno un terzo dei consiglieri comunali ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a. per i regolamenti il presidente invita i consiglieri comunali a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b. per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli nel rispetto dei procedimenti previsti per la presentazione degli



emendamenti, presentate dai consiglieri comunali. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta comunale con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

9. Iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art.57 -Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri comunali votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando ad esprimere il proprio voto prima coloro che sono favorevoli, poi coloro che sono contrari ed infine coloro che intendono astenersi.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere comunale, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del presidente, anche i consiglieri comunali scrutatori.
5. I consiglieri comunali che votano contro la deliberazione o si astengono vengono nominativamente indicati a verbale.

Art.58 -Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio comunale, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri comunali.
2. Il presidente precisa al consiglio comunale il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri comunali rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere comunale nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art.59 -Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede e si procede come appresso:
 - a. le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b. ciascun consigliere comunale scrive nella scheda i nomi di coloro che intende scegliere od il giudizio che intende esprimere. Quando per i nominativi da indicare sussistono difficoltà di identificazione per omonimia, nella scheda, oltre al nome e cognome, va indicata anche la data di nascita, o la via, o la frazione ove abita o qualsiasi altro elemento utile all'individuazione.
2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi dev'esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, si applica quanto previsto al precedente articolo 18, comma 2.
4. I consiglieri comunali che si astengono dalla votazione sono tenuti a non accettare la scheda di votazione ed a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
5. Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio comunale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.



6. Quando il consiglio comunale è chiamato a pronunciarsi in forma segreta su uno o più nominativi già definiti a seguito di segnalazioni obbligatorie o di accordi nella conferenza dei capigruppo possono essere utilizzate schede con la dicitura distinta "approvo", "non approvo".
7. Le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
8. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede al computo dei voti e proclama l'esito della votazione.
9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri comunali votanti, costituito dai consiglieri comunali presenti meno quelli astenuti.
10. In caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri comunali scrutatori.

Art.60 -Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto per i quali si richiede un particolare "quorum funzionale", ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti che, raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri comunali che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e può essere riproposta al consiglio comunale solo in una seduta successiva.
4. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio comunale ha approvato" oppure "il consiglio comunale non ha approvato" .
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Capo VIII –Deliberazioni

Art.61 – Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione devono essere espressi i pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.
3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini da regolamento, non viene emendato durante i lavori del consiglio comunale, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
4. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il segretario comunale per quanto di sua competenza ed il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al consiglio comunale prima della votazione, insieme con il parere espresso dal segretario.
5. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti che non siano di carattere sostanziale.
6. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'articolo 139 del D.Lgs.267/2000 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendolo constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione del tempo decorso.



Art.62 -Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In caso d'urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei consiglieri comunali assegnati al comune.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art.63 -Approvazione -Revoca -Modifica

1. Il consiglio comunale, approvandole con le modalità di cui ai precedenti articoli 57, 58, 59, 60 e 61, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti di cui al precedente comma dev'essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo IX -Interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno

Art.64 -Diritto di presentazione

1. In attuazione dell'art.9 del presente regolamento i consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e domande di attualità, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del comune o che interessano in senso generale temi particolari della vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Le interrogazioni, interpellanze, domande di attualità, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere formulati contemporaneamente.

Art.65 -Contenuto della interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco od alla giunta intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero, se l'informazione pervenuta all'interrogante sia esatta.
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti.
3. Qualora l'interrogante intenda avere risposta in consiglio comunale, deve esplicitamente precisarlo nel documento che deve pervenire almeno cinque giorni liberi prima di quello in cui si tiene la seduta del consiglio nella quale si intenda ottenere risposta. In caso contrario il sindaco, o l'assessore delegato per materia, gli risponderanno per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento.
4. Qualora il presidente ritenga che l'interrogazione sia improponibile riguardo al contenuto od ai termini in cui è formulata, sottopone la medesima alla valutazione della conferenza dei capigruppo.

Art.66 -Contenuto dell'interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al sindaco o alla giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattate determinate questioni.
2. Essa può inoltre richiedere al sindaco o alla giunta che precisino al consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.
3. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nei precedenti articoli per le interrogazioni.

Art.67 -Interrogazioni -discussione.



1. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle sedute ordinarie, nella parte iniziale o nella parte conclusiva della seduta pubblica.
2. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine nel quale sono iscritte all'ordine del giorno. Se il consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
3. L'interrogazione annunciata dal presidente che da lettura solo dell'oggetto iscritto all'ordine del giorno, è sinteticamente illustrata, al consiglio dal presentatore. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta solo ad uno di essi, di regola al primo firmatario.
4. Alle interrogazioni viene data risposta dal sindaco o da un assessore dallo stesso incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute ciascuna nel tempo di cinque minuti.
5. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se è soddisfatto o meno, contenendo il suo intervento entro un minuto e non più ammessa controreplica dell'interrogato sui medesimi contenuti.
6. Le interrogazioni relative a fatti connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente. Le interrogazioni riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
7. Nelle adunanze in cui sono iscritti all'ordine del giorno lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è ammessa la trattazione di interrogazioni.

Art.68 -Le mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente materia di competenza del consiglio comunale.
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
3. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal sindaco o dalla giunta comunale.
4. La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da ogni consigliere.
5. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del consiglio comunale, il presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
6. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
7. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.
8. Se gli emendamenti non sono accettati dal proponente questi può chiedere la votazione nel testo originario della sua mozione.

Art.69 -Le risoluzioni

1. Il sindaco, la giunta ed ogni consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione.
2. Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il consiglio e la giunta a comportarsi conseguentemente.

Art.70 -Gli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
2. Sono presentati per iscritto al presidente, almeno cinque giorni liberi prima della seduta, fatta eccezione per quanto previsto all'art.76.
3. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di dieci minuti.



4. Su ogni ordine del giorno possono essere presentati emendamenti. Detti emendamenti non possono sostituire interamente il testo dell'ordine del giorno o stravolgerne le finalità. Le modalità di presentazione e discussione degli emendamenti sono disciplinate dall'art.50 del presente regolamento.
5. Il consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.
6. Il presidente dispone in conformità a tali decisioni.

Art.71 -La mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.
2. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente il consiglio decide per alzata di mano senza discussione.
3. Sono possibili solamente due interventi in tutto, uno a favore e l'altro contrario alla mozione, per un tempo che non superi i tre minuti ciascuno.

Art.72 -Limite di tempo per la trattazione delle mozioni, risoluzioni, interpellanze e ordine del giorno

1. La trattazione degli ordini del giorno, delle mozioni e risoluzioni, interrogazioni ed interpellanze deve rientrare nel limite massimo di un'ora di tempo a disposizione in ciascuna seduta, in aggiunta alla mezz'ora stabilita per le comunicazioni e domande di attualità, alle quali la stessa fa seguito.

Capo X -Partecipazione del segretario comunale

Art.73 -Partecipazione del segretario comunale alla seduta

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio comunale ed esercita le sue funzioni intervenendo sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità.
2. Qualora il segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e conseguentemente debba allontanarsi dalla sala si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i consiglieri comunali presenti alla seduta.

Art.74 -Verbale della seduta -Redazione e firma

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare se la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri comunali nel corso delle discussioni sono riportati, esprimendo con chiarezza e completezza, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario subito dopo la sua lettura al consiglio comunale. In caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
5. Per assicurare una più completa verbalizzazione, il segretario può avvalersi delle attrezzature di registrazione audiovisiva e di elaborazione informatica facenti parte degli impianti tecnologici a servizio della sala consiliare.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere comunale che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso della



- seduta, le stesse sono, in modo conciso, inserite a verbale, con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
 8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto a terzi.
 9. Il verbale delle sedute è firmato dal presidente della seduta e dal segretario comunale.

Art.75 -Verbale -Deposito -Rettifiche -Approvazione

1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei consiglieri comunali, cinque giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della seduta il presidente chiede al consiglio comunale se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale s'intende approvato.
3. Quando un consigliere lo richiede, il segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende proporre modifiche od integrazioni.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio comunale per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta s'intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere comunale a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce della deliberazione cui la rettifica si riferisce. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I processi verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale.

Art. 76 – Iscrizione all'ordine del giorno di argomenti in deroga ai termini ordinari per motivi di urgenza

1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno, possono essere iscritti all'ordine del giorno e discussi in deroga ai termini ordinari e straordinari di convocazione del consiglio comunale purché abbiano i requisiti dell'urgenza.
2. L'urgenza che giustifica la deroga ai termini ordinari e straordinari di convocazione del consiglio comunale e dell'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno, è motivata da specifiche ragioni di celerità che di volta in volta la giustificano, legate a fatti ed atti che, se non discussi o adottati, entro la data della seduta del consiglio convocata o da convocare possono creare pregiudizio agli interessi pubblici.

TITOLO IV – COMMISSIONI

Capo I –Commissioni consiliari

Art.77 –Costituzione e composizione

1. Il consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva a quella della convalida degli eletti, provvede a nominare al suo interno una o più commissioni consiliari permanenti che si occuperanno delle sottoelencate materie: Bilancio, Tributi, Programmazione, Affari generali, Personale, Attività economico-produttive, Pianificazione ed assetto del territorio, Infrastrutture, Ecologia e Difesa dell'Ambiente, Servizi alla persona nei settori: sociale, sanitario, scolastico, sportivo e turistico, Associazionismo e Polizia municipale.
2. Il consiglio comunale qualora ne ravvisi la necessità, può deliberare l'istituzione di altre commissioni temporanee stabilendo le materie di competenza.
3. Le commissioni sono composte da consiglieri comunali designati dai capigruppo consiliari e sono



nominate dal consiglio comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna commissione, non inferiore a sette, in numero proporzionale al peso di ciascun gruppo consiliare e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 dello statuto .

4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio capogruppo, un altro rappresentante. Il consiglio comunale procede alla sostituzione.
5. Allo stesso modo, in caso di distacco dal gruppo in cui era stato eletto, ai sensi del precedente art.22, il consigliere inizialmente nominato all'interno di una commissione decadrà dall'incarico e dovrà esser sostituito.
6. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro consigliere del suo gruppo, previo consenso del capogruppo, che provvede a dare l'informazione al presidente della commissione.
7. Il sindaco e gli assessori comunali non fanno parte delle commissioni permanenti. Gli stessi hanno diritto di partecipare alle riunioni di tutte le commissioni.

Art.78 -Presidenza e convocazione

1. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il sindaco e gli assessori comunali non possono presiedere le commissioni consiliari.
2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che, convocata dal sindaco, deve avvenire entro 15 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni di vice presidente. Tale designazione viene effettuata e comunicata, di regola, dal presidente alla commissione nella seduta stessa della sua nomina.
4. Il sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al consiglio comunale, alla giunta comunale, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico ed agli organismi di partecipazione popolare.
5. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione . Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere comunale proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione .
6. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno tre membri della commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune. Le commissioni permanenti non possono esser convocate nelle 24 ore precedenti la data di riunione del consiglio comunale.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, al loro domicilio, almeno quattro giorni liberi prima di quello in cui si tiene la seduta. In casi di urgenza la convocazione può avvenire anche 24 ore prima della riunione. La convocazione, su richiesta dei componenti, può essere inviata anche via posta elettronica (o altro mezzo informatico o telematico che consenta tracciatura di inoltro e ricezione) alla casella di posta elettronica (o altro indirizzo) indicata per iscritto dal consigliere.
8. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al presidente del consiglio, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art.79 -Funzionamento

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti effettivi nominati dal consiglio.
2. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Commissione stessa.
3. Il sindaco, gli assessori e i capigruppo possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di



intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni, senza diritto di voto.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno quattro giorni liberi prima della convocazione a disposizione dei membri della commissione.

Art.80 -Funzioni.

1. Le commissioni consiliari costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio comunale ad effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune.
2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio comunale, alle stesse rimessi dal sindaco o rinviati dal consiglio comunale o richiesti dalla commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazioni del consiglio comunale sulle quali siano stati espressi pareri contrari dai responsabili dei servizi o dal segretario comunale.
3. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al sindaco il quale le trasmette alla giunta comunale per conoscenza ed al segretario comunale per l'istruttoria prevista. Quando l'istruttoria si conclude con l'apposizione dei pareri favorevoli previsti, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria del consiglio comunale. Se mancano i pareri o sono, anche in parte, contrari la proposta è restituita dal sindaco alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-contabili.

Art.81 -Segreteria -Verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal responsabile del servizio interessato o altro dipendente da questi designato.
2. Spetta al Responsabile del servizio interessato organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione. Il medesimo provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. I verbali sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

Capo II -Commissioni comunali

Art.82 -Costituzione e composizione

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge, il consiglio comunale può costituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni comunali stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le commissioni comunali sono costituite da cittadini residenti nel comune in possesso dei requisiti per la nomina a consiglieri Comunali e sono nominate con deliberazione della giunta comunale, sentita la conferenza dei capigruppo.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente esso viene sostituito con la medesima procedura di cui al precedente comma 2.

Art.83 -Presidenza e convocazione

1. Il presidente di ciascuna commissione comunale è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il sindaco e gli assessori comunali non possono presiedere le commissioni comunali.
2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che, convocata dal sindaco,



- deve avvenire entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
 4. Il sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al consiglio comunale, alla giunta comunale, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico ed agli organismi di partecipazione popolare.
 5. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il componente proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
 6. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da un quinto dei membri della commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.
 7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, al loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene la seduta. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.
 8. La convocazione, su richiesta dei componenti, può essere inviata anche via posta elettronica (o altro mezzo informatico o telematico che consenta tracciatura di inoltro e ricezione) alla casella di posta elettronica (o altro indirizzo) indicata per iscritto dal consigliere.

Art.84 -Funzionamento

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti.
2. Il sindaco ed i membri della giunta comunale possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e d'intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
3. Le commissioni previa autorizzazione del sindaco possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione, del sindaco e della giunta comunale.

Art.85 -Funzioni

1. Le commissioni comunali hanno compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta nelle materie individuate per ciascuna nella deliberazione di costituzione. Possono essere incaricate dal consiglio comunale o dalla giunta comunale ad effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi collegati alle materie di competenza.
2. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1 nel più breve tempo, riferendo con relazioni al sindaco. D'intesa con il sindaco, il presidente può riferire al consiglio comunale. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione entro il termine fissato dal consiglio comunale o dalla giunta comunale per l'espletamento dell'incarico.
3. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla giunta comunale per conoscenza ed al segretario comunale per l'istruttoria prevista. Quando l'istruttoria si conclude con l'apposizione dei pareri tecnico-contabile favorevoli, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria del consiglio comunale o della giunta comunale a seconda della competenza. Se i pareri sono, anche in parte, contrari la proposta è restituita dal sindaco alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-contabili.



Art.86 -Segreteria -Verbale delle sedute -Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal responsabile del settore o servizio interessato o altro dipendente da questi designato.
2. Spetta al Responsabile del Servizio interessato organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro tempestivo e preventivo deposito; il medesimo provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle sedute che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti della seduta. I verbali sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. Copie dei verbali delle sedute delle commissioni sono trasmesse al sindaco ed al segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali e dai membri della giunta comunale. Il sindaco informa la giunta comunale dei contenuti del verbale ed il segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati gli indirizzi, le osservazioni ed i rilievi relativi a quanto di loro competenza.

Capo III -Commissioni speciali

Art.87 -Commissioni d'indagine

1. Su proposta di un terzo dei consiglieri, il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi collegiali, dai responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dai rappresentanti del comune in altri organismi.
2. Le commissioni di cui al precedente comma sono costituite in seno al consiglio comunale con criterio proporzionale. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese. Contestualmente alla nomina della commissione ne viene designato il coordinatore.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio comunale e della giunta comunale, del collegio dei revisori dei conti, del difensore civico, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi o di altri dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio comunale della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio anche per quanto in essa non contenuto.
5. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal segretario comunale o da un funzionario comunale da lui incaricato, su proposta del coordinatore della commissione .
6. Nella relazione al consiglio comunale la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma 4.
7. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione , adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta comunale i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio del comune.

Capo IV -Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti



Art.88 -Competenza del consiglio comunale -Termini -Interventi sostitutivi

1. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Quando il sindaco non provvede entro il termine previsto dal precedente comma si applica l'art. 136 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Art.89 -Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui è stabilito che degli organi di enti, società, associazioni, istituzioni, collegi e commissioni, esterni od interni al comune, devono far parte consiglieri comunali, questi sono sempre nominati o designati dal consiglio comunale, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 18.
2. Nel caso che il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il consiglio comunale provvede alla sostituzione, nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni, con le modalità di cui al precedente articolo 18.

Art.90 -Nomine e designazioni di rappresentanti del comune non consiglieri comunali

1. La nomina e la designazione di rappresentanti del comune, non consiglieri comunali, negli organi degli enti, delle aziende, delle società e delle istituzioni, sono regolate dalle norme di cui al precedente articolo 88 e da quelle del presente articolo.
2. Almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine previsto per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il sindaco comunica ai capigruppo consiliari, nonché agli organismi ed alle associazioni di partecipazione popolare previste dallo statuto, l'elenco dei rappresentanti da nominare o designare in enti, aziende, società ed istituzioni.
3. Entro il termine perentorio di dieci giorni da tale comunicazione, i soggetti indicati nel comma precedente possono far pervenire al sindaco le proposte di candidatura. Ciascun soggetto esprime una sola candidatura per ogni persona da nominare o designare.
4. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a. incarico per il quale viene avanzata la proposta;
 - b. dati anagrafici completi e residenza del candidato;
 - c. titolo di studio;
 - d. curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico;
 - e. elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al momento della presentazione della proposta.
5. Le proposte sono firmate dal responsabile del gruppo od organo proponente, che dichiara la disponibilità all'accettazione dell'incarico da parte del candidato proposto.
6. Divenuta esecutiva la nomina, il sindaco ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a produrre, entro dieci giorni, una dichiarazione in carta libera, contenente:
 - a. l'accettazione della carica alla quale è stato nominato e degli indirizzi dell'amministrazione che rappresenta;
 - b. l'attestazione dell'assenza di motivi di incompatibilità con la stessa;
 - c. l'attestazione dell'inesistenza di conflitti d'interesse con l'incarico da assumere.Ricevuta la predetta dichiarazione, il sindaco comunica la nomina all'ente interessato, trasmettendogli copia del provvedimento di nomina.
7. Coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il comune, sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale che rappresenta nei settori di competenza degli enti, delle aziende, delle società, delle istituzioni e delle organizzazioni nelle quali sono stati chiamati ad operare.



8. Quando ne sia fatta richiesta e comunque ogni anno, entro il 31 gennaio, coloro che sono stati nominati o designati dal comune sono tenuti ad inviare al sindaco una relazione dell'attività svolta, che viene comunicata alla giunta comunale ed ai capigruppo consiliari e depositata dal segretario comunale agli atti della seduta del consiglio comunale al cui ordine del giorno il sindaco, ove ne ravvisi la necessità, iscrive l'argomento, per consentirne la discussione.

Art. 91 -Dimissioni, revoca e sostituzione

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, l'organo comunale competente provvede alla sostituzione.
2. In conformità a quanto stabilito dallo statuto l'organo comunale competente può procedere alla revoca dall'incarico di singoli rappresentanti dallo stesso nominati ed alla loro sostituzione. La proposta di revoca, nel caso in cui le nomine e le designazioni siano di competenza del consiglio comunale, va iscritta all'ordine del giorno unitamente alla proposta per la sostituzione.
3. Nel formulare le sostituzioni di cui ai commi precedenti il sindaco può tener conto delle candidature a suo tempo proposte.

TITOLO V -DISPOSIZIONI FINALI

Art.92 -Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.



INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI PRELIMINARI	p.2
Capo unico	Disposizioni generali	p.2
Art.1	Regolamento - Finalità	p.2
Art.2	Interpretazione del regolamento	p.2
Art.3	Diffusione	p.2
TITOLO II	CONSIGLIERI COMUNALI	p.2
Capo I	Norme generali	p.2
Art.4	Riserva di legge	p.2
Cap II	Inizio e cessazione del mandato elettivo	p.2
Art.5	Entrata in carica – Convalida	p.2
Art.6	Dimissioni	p.2
Art.7	Decadenza e rimozione dalla carica	p.3
Art.8	Sospensione e decadenza	p.3
Capo III	Diritti	p.3
Art.9	Diritto d’iniziativa	p.3
Art.10	Richiesta di convocazione del consiglio comunale	p.3
Art.11	Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi	p.4
Art.12	Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	p.4
Art.13	Diritto di esercizio del mandato elettivo	p.4
Art.14	Divieto di mandato imperativo	p.4
Art.15	Partecipazione alle sedute	p.5
Art.16	Astensione obbligatoria	p.5
Art.17	Responsabilità personale	p.5
Capo IV	Nomine e designazioni	p.5
Art.18	Nomine e designazioni dei consiglieri comunali	p.5
Art.19	Funzioni rappresentative	p.5
Capo V	Presidente	p.5
Art.20	Presidenza delle sedute	p.5
Art.21	Compiti e poteri del presidente	p.6
Capo VI	Gruppi consiliari	p.6
Art.22	Costituzione	p.6
Art.23	Conferenza dei capigruppo	p.6
Capo VII	Consiglieri comunali scrutatori	p.7
Art.24	Designazione e funzioni	p.7
TITOLO III	FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	p.7
Capo I	Durata in carica del consiglio comunale e sede delle sedute	p.7
Art.25	Durata in carica del consiglio comunale	p.7
Art.26	Sede delle sedute	p.7
Capo II	Convocazione	p.7
Art.27	Competenza	p.7
Art.28	Avviso di convocazione	p.7
Art.29	Avviso di convocazione – consegna – modalità	p.8
Art.30	Avviso di convocazione – consegna – termini	p.8
Art.31	Ordine del giorno	p.9
Art.32	Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione	p.9
Capo III	Ordinamento delle sedute	p.10
Art.33	Deposito degli atti	p.10
Art.34	Prima seduta del consiglio comunale	p.10
Art.35	Sedute di prima convocazione	p.10
Art.36	Sedute di seconda convocazione	p.11
Art.37	Partecipazione dell’assessore non consigliere comunale	p.12
Capo IV	Pubblicità delle sedute	p.12
Art.38	Sedute pubbliche	p.12
Art.39	Sedute segrete	p.12
Art.40	Sedute aperte	p.12



Capo V	Disciplina delle sedute	p.13
Art.41	Comportamento dei consiglieri comunali	p.13
Art.42	Ordine della discussione	p.13
Art.43	Comportamento del pubblico	p.13
Art.44	Ammissioni di funzionari e consulenti in sala	p.14
Art.45	Audizione dei rappresentanti del comune in enti, aziende speciali ecc..	p.14
Art.46	Convocazione congiunta con il consiglio comunale dei ragazzi e dei giovani	p.14
Capo VI	Ordine dei lavori	p.14
Art.47	Comunicazioni e domande di attualità	p.14
Art.48	Ordine di trattazione degli argomenti	p.15
Art.49	Discussione – Norme generali	p.15
Art.50	Emendamenti	p.16
Art.51	Questione pregiudiziale e sospensiva	p.16
Art.52	Richiami all'ordine del giorno	p.17
Art.53	Fatto personale	p.17
Art.54	Chiusura della discussione – dichiarazioni di voto	p.17
Art.55	Termine della seduta	p.17
Capo VII	Votazioni	p.17
Art.56	Modalità generali	p.18
Art.57	Votazione in forma palese	p.18
Art.58	Votazione per appello nominale	p.18
Art.59	Votazioni segrete	p.19
Art.60	Esito delle votazioni	p.19
Capo VIII	Deliberazioni	p.20
Art.61	Forma e contenuti	p.20
Art.62	Deliberazioni immediatamente eseguibili	p.20
Art.63	Approvazione – Revoca – Modifica	p.20
Capo IX	Interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno	p.20
Art.64	Diritto di presentazione	p.20
Art.65	Contenuto dell'interrogazione	p.21
Art.66	Contenuto dell'interpellanza	p.21
Art.67	Interrogazioni – Discussione	p.21
Art.68	Le mozioni	p.21
Art.69	Le risoluzioni	p.22
Art.70	Gli ordini del giorno	p.22
Art.71	La mozione d'ordine	p.22
Art.72	Limite di tempo per la trattazione delle mozioni, risoluzioni, interpellanze e ordine del giorno	p.22
Capo X	Partecipazione del segretario comunale	p.22
Art.73	Partecipazione del segretario comunale alla seduta	p.22
Art.74	Verbale della seduta – Redazione e firma	p.23
Art.75	Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione	p.23
Art.76	Iscrizione all'ordine del giorno di argomenti in deroga ai termini ordinari per motivi di urgenza	p.23
TITOLO IV	COMMISSIONI	p.24
Capo I	Commissioni consiliari	p.24
Art.77	Costituzione e composizione	p.24
Art.78	Presidenza e convocazione	p.24
Art.79	Funzionamento	p.25
Art.80	Funzioni	p.25
Art.81	Segreteria – Verbale delle sedute	p.25
Capo II	Commissioni comunali	p.26
Art.82	Costituzione e composizione	p.26
Art.83	Presidenza e convocazione	p.26
Art.84	Funzionamento	p.26
Art.85	Funzioni	p.27
Art.86	Segreteria – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori	p.27
Capo III	Commissioni speciali	p.27
Art.87	Commissioni d'indagine	p.27



Capo IV	Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti	p.28
Art.88	Competenza del consiglio comunale – Termini – Interventi sostitutivi	p.28
Art.89	Nomine e designazioni di consiglieri comunali	p.28
Art.90	Nomine e designazioni di rappresentanti del comune non consiglieri	p.28
Art.91	Dimissioni, revoca e sostituzione	p.29
TITOLO V	DISPOSIZIONI FINALI	p.29
Art.92	Entrata in vigore	p.29